

Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali

Circolare F.L. 8/2014

Ai Comuni TUTTI

Alle PREFETTURE-UTG TUTTE

(la presente circolare è visualizzabile esclusivamente sul sito ufficiale della Direzione Centrale della Finanza Locale e per le sole Prefetture anche sul sistema di “Avvisi e comunicazioni” presente sulla intradatt del Ministero dell’Interno)

OGGETTO: Certificazione relativa alla comunicazione da parte delle province e dei comuni del tempo medio dei pagamenti effettuati nell’anno 2013 e del valore degli acquisti di beni e servizi sostenuti nel medesimo anno relativi ai codici SIOPE indicati nella tabella B del decreto legge 24 aprile 2014 n. 66.

1. Riferimenti normativi

L’articolo 47 comma 1, del decreto legge 24 aprile 2014 n. 66 testualmente prevede: *“Le province e le città metropolitane, a valere sui risparmi connessi alle misure di cui al comma 2 e all’articolo 19, nonché in considerazione delle misure recate dalla legge 7 aprile 2014, n. 56, nelle more dell’emanazione del Decreto del Presidente del Consiglio di cui al comma 92 dell’articolo 1 della medesima legge 7 aprile 2014, n. 56, assicurano un contributo alla finanza pubblica pari a 444,5 milioni di euro per l’anno 2014 e pari a 576,7 milioni di euro per l’anno 2015 e 585,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017”;*

Il successivo comma 2 lettera a), per le Province, e il successivo comma 9 lettera a), per i Comuni, del medesimo articolo 47, prevedono tra l’altro:

comma 2: *“..... A tal fine gli enti trasmettono al Ministero dell’interno secondo le modalità indicate dallo stesso, entro il 31 maggio, per l’anno 2014, ed entro il 28 febbraio per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017 una certificazione sottoscritta dal rappresentante legale, dal responsabile finanziario e dall’organo di revisione economico-finanziaria, attestante il tempo medio dei pagamenti dell’anno precedente calcolato rapportando la somma delle differenze dei tempi di pagamento rispetto a quanto disposto dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, al numero dei pagamenti stessi. Nella medesima certificazione è, inoltre, indicato il valore degli acquisti di beni e servizi, relativi ai codici SIOPE indicati nell’allegata tabella B, sostenuti nell’anno precedente, con separata evidenza degli acquisti sostenuti mediante ricorso agli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionale di riferimento. In caso di mancata trasmissione della certificazione nei termini indicati si applica l’incremento del 10 per cento.”;*

comma 9: “..... A tal fine gli enti trasmettono al Ministero dell'interno secondo le modalità indicate dallo stesso, entro il 31 maggio, per l'anno 2014, ed entro il 28 febbraio per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017, una certificazione sottoscritta dal rappresentante legale, dal responsabile finanziario e dall'organo di revisione economico-finanziaria, attestante il tempo medio dei pagamenti dell'anno precedente calcolato rapportando la somma delle differenze dei tempi di pagamento rispetto a quanto disposto dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, al numero dei pagamenti stessi. Nella medesima certificazione e', inoltre, indicato il valore degli acquisti di beni e servizi, relativi ai codici SIOPE indicati nell'allegata tabella B sostenuti nell'anno precedente, con separata evidenza degli acquisti sostenuti mediante ricorso agli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionale di riferimento. In caso di mancata trasmissione della certificazione nei termini indicati si applica l'incremento del 10 per cento.”.

Quindi, con [decreto del Ministero dell'Interno](#) in corso di pubblicazione è stato approvato il modello relativo alla comunicazione da parte delle province e dei comuni del tempo medio dei pagamenti effettuati nell'anno 2013 e del valore degli acquisti di beni e servizi sostenuti nel medesimo anno relativi ai codici SIOPE indicati nella tabella B del richiamato decreto legge 66/2014.

Per quanto riguarda gli enti coinvolti, ai sensi delle disposizioni normative sulle città metropolitane, contenute nella legge 7 aprile 2014, n. 56, le stesse per l'anno 2014 non sono comprese nelle norme richiamate;

2. Enti legittimati all'invio della certificazione, termini di presentazione e modalità di compilazione.

Sono tenuti alla trasmissione del modello tutte le province e tutti i comuni. La mancata presentazione della certificazione comporta l'incremento del 10 per cento dei risparmi da versare.

Sono, altresì, tenuti alla trasmissione della certificazione i comuni costituiti nell'anno 2014 a seguito di fusione. Tali enti dovranno riportare nella certificazione i dati determinati dalla sommatoria di quelli provenienti dai bilanci dell'anno 2013 dei comuni facenti parte della medesima fusione.

Come già accaduto per precedenti certificazioni, l'invio da parte degli enti della certificazione in argomento avverrà in modalità esclusivamente telematica. Tale sistema è in linea con l'attività intrapresa da tempo da questa Direzione Centrale nell'ambito delle disposizioni in materia di dematerializzazione delle procedure amministrative della Pubblica Amministrazione che prevedono, tra l'altro, la digitalizzazione dei documenti, l'informatizzazione dei processi di acquisizione degli atti e la semplificazione dei medesimi processi di acquisizione.

Gli enti interessati dovranno trasmettere le certificazioni entro il termine perentorio delle ore 24:00 del 31 maggio 2014. L'invio dei dati da parte delle province e dei comuni dovrà avvenire esclusivamente mediante la compilazione, con metodologia informatica, del modello A di certificazione, approvato con decreto del Ministero dell'Interno in corso di pubblicazione, che sarà reso disponibile per la sua compilazione nel periodo compreso tra il 9 maggio 2014 e le ore 24:00 del 31 maggio 2014 sul sito web ufficiale della finanza locale, unitamente ad una guida di supporto per la redazione dello stesso. Si fa presente che il modello di certificazione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale è solo un fac-simile in versione cartacea di quello informatico che dovrà essere esclusivamente utilizzato dagli enti per trasmettere la certificazione.

La compilazione del modello non presenta particolari complessità. Sul sito internet della Finanza Locale, nell'area riservata alla gestione della Trasmissione Bilanci Enti Locali (al quale per altri adempimenti già gli enti accedono attraverso una loro utenza assegnata), è stata aggiunta una sezione applicativa, dedicata alla gestione delle certificazioni PDF. Il modello informatico ha già la parte anagrafica precompilata. L'ente dovrà solo indicare i dati attinenti il tempo medio dei pagamenti effettuati nell'anno 2013 e il valore degli acquisti di beni e servizi sostenuti nel medesimo anno relativi ai codici SIOPE indicati nella tabella B del richiamato decreto legge 66/2014, confermarlo, apporre le firme digitali richieste e rispedirlo informaticamente attraverso la richiamata sezione applicativa dedicata alla gestione delle certificazioni PDF. Dopo la spedizione perverrà all'ente una e-mail (P.E.C.) di conferma di acquisizione della certificazione da parte di questo Ministero che rappresenterà per l'ente il documento comprovante l'invio del modello.

Si consiglia, a tale proposito, di consultare le F.A.Q. relative al Sistema Certificazioni Enti Locali alla pagina http://finanzalocale.interno.it/ser/tbel/tbel_faq.html, nonché la guida utente scaricabile dall'apposito link nella pagina <http://finanzalocale.interno.it/ser/tbel/ManualeUtenteCertificazioniPDF.pdf>.

Il nuovo certificato di “concorso alla spesa pubblica” prevede per legge la firma del Rappresentante Legale dell'Ente. Pertanto, prima di compilare ed inviare il pdf, si invita a censire questa nuova figura nella sezione “Configurazione Ente” dell'AREA CERTIFICATI – TBEL del sito web della Finanza Locale, che può anche coincidere, in caso di delega, con una figura già presente nella richiamata sezione “Configurazione Ente”. Le modalità per effettuare tale configurazione sono le medesime utilizzate già per inserire le figure del Responsabile del Servizio Finanziario, del Segretario Comunale/Provinciale, del Revisore (ampiamente descritte anche nel manuale utente, cap. 2.2).

I soggetti chiamati ad apporre la propria firma digitale in calce alla certificazione (rappresentante legale, responsabile finanziario e organo di revisione economico-finanziaria) assumono diretta e personale responsabilità circa la veridicità e l'esattezza dei dati ivi riportati.

In applicazione dei processi di dematerializzazione delle procedure amministrative della Pubblica Amministrazione richiamati l'eventuale trasmissione del modello con modalità diversa da quella prevista dal richiamato decreto approvativo del certificato in argomento non sarà ritenuta legittima ai fini del rispetto dell'adempimento.

Non saranno accolte le certificazioni che verranno trasmesse dalle province e dai comuni tramite spedizione ordinaria, fax, via e-mail, via P.E.C., direttamente “a mano” presso la sede della Prefettura territorialmente competente o presso questo Ministero.

Si invitano, pertanto, tutti gli enti interessati a rispettare la modalità telematica di trasmissione del certificato al fine di non creare una inconcludente attività di corrispondenza con questa Direzione Centrale che avrebbe come unico risultato un'inutile appesantimento dell'attività amministrativa di questo Ufficio e dell'ente nonché una vanificazione dei processi in atto di dematerializzazione delle procedure amministrative.

Una particolare attenzione va anche riservata all'invio da parte degli enti di eventuale documentazione aggiuntiva, trasmessa in via ordinaria, via fax o via e-mail, che pregiudichi la certezza dei dati riportati nel modello già inviato telematicamente. E' già più volte capitato a questo ufficio di ricevere, successivamente o contestualmente all'invio da parte di un ente locale di una certificazione per l'attestazione di uno specifico dato, documentazione supplementare, molte volte neppure firmata dagli stessi soggetti legittimati alla sottoscrizione del modello. In detta

documentazione quasi sempre vengono riportati riferimenti che compromettono la certezza del dato indicato nel certificato, una sorta di azione preventiva per giustificare un dato non certo ma che, comunque, è stato dichiarato tale. In questa eventualità, questo ufficio dovrà prendere atto della infondatezza della certificazione, resa nulla dallo stesso ente.

Pertanto, si ribadisce che **qualsiasi documentazione trasmessa a corredo della certificazione in argomento che comprometta la certezza del dato riportato comporta la non validità dello stesso.**

E' comunque facoltà degli enti interessati, che avessero necessità di rettificare il dato già trasmesso, produrre una nuova certificazione, comunque attraverso un ulteriore invio telematico, purché entro le ore 24,00 del 31 maggio 2014. In tale circostanza, attraverso la procedura informatica predisposta, l'ente dovrà preliminarmente procedere ad annullare la precedente certificazione prima di poter trasmettere un nuovo modello. La certificazione annullata dalla provincia o dal comune perderà la sua validità, sia per quanto concerne la data di trasmissione, che per quanto attiene al dato inserito. Si consiglia, pertanto, di porre molta attenzione a ricorrere a tale operazione.

Dopo l'acquisizione telematica delle certificazioni, in linea con precedenti orientamenti espressi in materia di verifica delle certificazioni contabili da parte del Ministero dell'Economia e delle finanze e della Corte dei Conti, questa Direzione Centrale, con la collaborazione delle Prefetture territorialmente competenti, potrà, eventualmente, effettuare un congruo numero di verifiche delle stesse.

3. Adempimenti delle Prefetture - Uffici Territoriali Del Governo.

Ciascuna Prefettura-UTG avrà cura di richiamare l'attenzione delle province e dei comuni ricadenti nel proprio ambito territoriale di competenza sul contenuto della presente circolare, specificando che la stessa, unitamente al modello A, è visualizzabile sul sito ufficiale della Direzione Centrale della Finanza Locale.

Laddove venga richiesto, sarà cura delle Prefetture – UTG affiancare gli enti nella risoluzione di problematiche connesse con la compilazione e/o trasmissione del certificato, avvalendosi anche del supporto degli uffici di questa Direzione centrale direttamente interessati al modello in argomento, i cui indirizzi informatici e telefonici sono riportati alla fine del presente paragrafo.

L'eventuale documentazione acquisita da parte delle Prefetture – UTG su supporto cartaceo, trasmesso in via ordinaria, via fax, via email, via p.e.c. o a mano va restituita all'ente, con contestuale comunicazione che il medesimo certificato non sarà ritenuto legittimo. Copia della comunicazione dovrà essere trasmessa per conoscenza allo scrivente ufficio, all'indirizzo: *Ministero dell'Interno – Dipartimento Affari interni e territoriali - Direzione Centrale della Finanza Locale – Ufficio trasferimenti ordinari - Piazza del Viminale 00186 Roma (indirizzo P.E.C. finanzalocale.prot@pec.interno.it).*

Come riportato nell'ultimo capoverso del punto 2. della presente circolare, le Prefetture _ UTG potranno essere interessate ad operare verifiche di congruità dei dati certificati dagli enti sulla base di un campione casuale.

Per eventuali quesiti amministrativi gli enti possono rivolgersi alla dott.ssa Francesca Schirra tel. 0646547075 francesca.schirra@interno.it; per problematiche di tipo informatico è possibile rivolgersi al dott. Michele Contaldo tel. 06/46548100 michele.contaldo@interno.it, alla sig.ra

Cristina Furbesco tel. 06/46548872 crisrina.furbesco@interno.it oppure alla signora Fabiola Alese tel. 06746548095 fabiola.alese@interno.it; per questioni attinenti le credenziali di accesso e le firme digitali è possibile contattare Giancarlo Culini tel. 0646525268 giancarlo.culini@interno.it .

Si prega di privilegiare il contatto per posta elettronica.

Roma, lì 8 maggio 2014

IL DIRETTORE CENTRALE
(Verde)